

## **Promemoria**

### **concernente licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 335d seg. CO**

#### **1. Cosa si intende per licenziamento collettivo?**

Se il numero dei licenziamenti effettuati è almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori

Se il numero dei licenziamenti effettuati è almeno tra 10 e 30 (10 per cento del numero dei lavoratori) negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori

Se il numero dei licenziamenti effettuati è almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

#### **2. Come procedere in caso di licenziamento collettivo?**

2.1 Antecedentemente al licenziamento collettivo sono da avvisare (il più presto possibile) i dipendenti o i loro rappresentanti e l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) (con copia). Soprattutto è da indicare (a entrambi) quanto segue:

- il numero medio degli impiegati;
- il numero dei dipendenti toccati dal licenziamento collettivo;
- periodo in cui i licenziamenti saranno comunicati;
- motivazioni per il licenziamento collettivo;
- maggiori informazioni rilevanti relativi.

L'UCIAML ora valuta soluzioni per la conservazione dei posti di lavoro, prepara alla disoccupazione (eventualmente con offerte per corsi specificati per gli interessati ecc.).

I dipendenti hanno l'opportunità di esprimersi, formulare delle proposte per la conservazione dei posti di lavoro entro un termine adeguato (vedasi eventualmente contratti collettivi di lavoro).

2.2 A questo punto, l'UCIAML informa un'altra volta, considerando anche la presa di posizione dei dipendenti rispettivamente dei suoi rappresentanti. Ulteriori proposte possono essere presentate.

- Avvisi di licenziamento hanno efficacia giuridica solo se emessi in seguito alla seconda informazione ufficiale dell'UCIAML.

#### **3. Cos'altro bisogna considerare?**

3.1 Da tenere conto sono soprattutto gli art. 335d fino a 335g come anche l'art. 336 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 e l'art. 336a cpv. 3 del CO.

- 3.2** Stabilimenti che occupano abitualmente più di 250 lavoratori sono sottoposti sia all'obbligo di negoziazione che all'obbligo di elaborare un piano sociale (art. 335h seg. CO).
- 3.3** Secondo l'art. 53 dell'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito il datore di lavoro ha l'obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d'impresa che riguardano almeno dieci lavoratori.